

DELIBERA N. 141/19/CSP
**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ PUBBLIC S.R.L. (FORNITORE
DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “CTS PLAY”)**
**PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE
NELL’ART. 38, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/05 E
NELL’ART. 37, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/05 IN
COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMA 2, DELLA DELIBERA N.
538/01/CSP**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 1/2019 - PROC. 30/19/ZD-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 giugno 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la legge regionale Sicilia, del 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni che prevede l’istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*”;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia - cont. n. 1/2019 - è stata accertata, contestata e notificata, in data 22 gennaio 2019, la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP e 1, comma

26, della legge n. 650/96 in combinato disposto con l'art. 5-ter, comma 6, della delibera n. 538/01/CSP da parte della società Pubbli C S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "CTS Play", dal giorno 12 al giorno 18 novembre 2018.

In particolare, il predetto Organismo regionale ha contestato quanto segue.

A) Il superamento del limite di affollamento pubblicitario pari al 69,11% nella fascia oraria 23.00.00-24.00.00 del giorno 12 novembre 2018, pari al 70,79% nella fascia oraria 23.00.00-24.00.00 del giorno 13 novembre 2018, pari al 72,98% nella fascia oraria 00.00.00-01.00.00 del giorno 14 novembre 2018, pari al 72,10% nella fascia oraria 23.00.00-24.00.00 del giorno 15 novembre 2018, pari 72,98% e 71,32% nelle fasce orarie 00.00.00-01.00.00 e 23.00.00-24.00.00 del giorno 16 novembre 2018, pari al 70,79% nella fascia oraria 23.00.00-24.00.00 del giorno 17 novembre 2018 e pari al 70,2% e 71,82% nelle fasce orarie 00.00.00-01.00.00 e 23.00.00-24.00.00 del giorno 18 novembre 2018 in violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05.

B) La trasmissione di propaganda di "servizi interattivi Audiotex nelle fasce di ascolto fra le ore 7.00 e le ore 24.00" in violazione dell'art. 1, comma 26, della legge n. 650/96: in particolare, «durante il programma "Pianeta lotto" la conduttrice reclamizza verbalmente il numero telefonico a sovrapprezzo 899193036».

C) La trasmissione di «televendite della ditta "Materassi Nardelli"», dal 12 al 18 novembre 2018, che «non presentano la dicitura "Televendita"» in violazione dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP.

2. Deduzioni della società

Il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia ha relazionato che la società Pubbli C S.r.l. non ha presentato scritti difensivi e non ha richiesto audizione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, nella seduta del 18 aprile 2019, ha proposto a questa Autorità "l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del minimo edittale per ogni violazione accertata".

La suddetta proposta è parzialmente meritevole di accoglimento.

Riguardo alla contestazione della violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, la società Pubbli C S.r.l. ha superato, nelle fasce orarie e nelle giornate di programmazione televisiva sopra riportate, il limite di affollamento pubblicitario orario pari al 25 per cento di ogni ora di programmazione.

Riguardo alla contestazione della violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP, non risulta inserita sullo schermo televisivo la scritta "televendita" nel corso della trasmissione delle televendite stesse.

Riguardo, invece, alla contestazione della violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 1, comma 26, della legge n. 650/96 in combinato disposto con l'art. 5-ter, comma 6, della delibera n. 538/01/CSP, dall'esame della documentazione versata in atti risulta che la programmazione televisiva contestata debba essere qualificata non come propaganda di servizi di cartomanzia e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto di tipo interattivo *audiotex* e *videotex*, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge n.

650/96, bensì come televendita, ai sensi dell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP.

Infatti, i programmi televisivi in esame sono classificabili come televendita per la sussistenza del requisito dell'“offerta al pubblico” attraverso il mezzo radiotelevisivo, ai sensi dell'art. 1336 c.c., che, in quanto tale, comporta la conclusione del contratto a seguito dell'accettazione da parte del telespettatore.

In particolare, da una più attenta analisi della fattispecie contestata, si ritiene che sussistano gli elementi atti a individuare un'offerta al pubblico che, a norma del citato art. 1336 c.c., vale come proposta, in quanto contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, ossia la causa (la compravendita del servizio), l'oggetto (il pronostico del lotto e il consiglio del cartomante con il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, “*la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, “*la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP «*le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*»;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11, della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate nel corso di sette giornate di programmazione televisiva, tali da

comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori che non percepiscono in modo immediato lo scopo promozionale di quanto trasmesso e indebiti vantaggi economici a favore del fornitore del servizio di media audiovisivo “*CTS Play*” a causa del superamento, in misura eccedente, del limite prescritto dell’affollamento pubblicitario orario.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in esame non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell’agente

La società in esame in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell’agente

In considerazione della situazione economica della società Pubbli C S.r.l. che presenta condizioni economiche negative con un bilancio al 31 dicembre 2017 in perdita (fonte: Registro Imprese), si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l’applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l’effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sette (n. 7) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Pubbli C S.r.l. - cod. fisc. 06400950827 - con sede legale in Palermo (PA), via Francesco Lo Jacono, 9, n. 7, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*CTS Play*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 e 37,

comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 141/19/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 141/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi